Ministero della Cultura
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
Archivio di Stato di Venezia

Rep. n.
Class.

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare gli articoli 2, 52, 53 e 54;

VISTO il D.-L. 1° marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito, con modificazioni, dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, come modificato con D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 123, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.M. 28 gennaio 2020, n. 21, come modificato con D.M. 15 ottobre 2021, n. 358, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura";

VISTO il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato", e in particolare l'articolo 14 con l'annessa tabella B, che individua gli Archivi di Stato presso i quali sono istituite le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica;

VISTO il D.M. 1° ottobre 2021, n. 241, recante "Regolamento concernente le funzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato, in attuazione dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368"

VISTO il Decreto della Direzione generale Archivi n. 867 del 17 luglio 2023, che approva i piani per il conferimento degli incarichi di docenza e nomina i docenti per il biennio di studio 2023-2025,

È INDETTA

la procedura di selezione per l'ammissione al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica annessa all'Archivio di Stato di Venezia (biennio 2023-2025).

Articolo 1
Oggetto del bando

L'ammissione al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale è a numero chiuso. Il numero massimo di allievi per il biennio 2023-2025 è fissato in 15 unità.

Articolo 2
Requisiti generali di ammissione

Sono ammessi al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale coloro che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di diploma di laurea di cui all'ordinamento anteriore al decreto del Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, e che abbiano superato la prova di ammissione di cui all'articolo 4.

I dipendenti del Ministero della cultura inquadrati nel profilo professionale di funzionario archivista, purché in possesso del titolo di studio sopra citato, sono ammessi al corso anche in soprannumero e sono esentati dal sostenere la prova di ammissione.

Gli archivisti preposti agli archivi di enti o istituzioni ecclesiastiche d'interesse storico, di cui all'articolo 1 del D.P.R. 16 maggio 2000, n. 189, che abbiano superato la prova di ammissione di cui all'articolo 4 possono essere ammessi al corso anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato D.P.R. n. 189/2000.

Articolo 3
Domanda e termine di ammissione

Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello che costituisce l'**allegato 1** al presente bando, dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 5 settembre 2023 tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo as-ve@pec.cultura.gov.it) oppure tramite posta elettronica ordinaria (all'indirizzo as-ve@cultura.gov.it).

Ai fini di cui al periodo precedente, farà fede la data di invio del messaggio di posta elettronica. Nel caso di trasmissione a mezzo posta elettronica ordinaria, sarà necessario attendere e conservare il messaggio di conferma dell'avvenuta ricezione della domanda che verrà inviato dalla Segreteria della Scuola.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno dopo il termine sopra indicato.

Articolo 4
Prova di ammissione

La prova di ammissione consiste in una prova scritta volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base in ambito archivistico e storico, nonché in una prova di traduzione dal latino di un documento edito di età medievale. Il superamento di tali prove consente di accedere alla graduatoria finale.

Ai fini della definizione del contenuto della prova nonché del suo espletamento e relativa valutazione, è istituita una commissione formata dal Direttore e da due docenti della Scuola nominati dal medesimo Direttore.

Per ciascuna delle prove scritte è attribuito un punteggio in trentesimi e le prove si intendono superate se la votazione ottenuta è pari ad almeno diciotto trentesimi. In base alle predette votazioni è formata la graduatoria di accesso.

Le prove di ammissione si svolgeranno lunedì 2 ottobre 2023 presso la sede dell'Archivio di Stato di Venezia, sita in San Polo 3002 (Campo dei Frari), 30125 Venezia.

L'appello verrà effettuato a partire dalle ore 9:30 e la prova avrà inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni preliminari. Si ricorda che è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità, oltre all'originale della domanda di iscrizione, provvisto di marca da bollo da euro 16,00.

La prova avrà la durata di 4 ore e consisterà in:

1) una traduzione dal latino all'italiano di un documento edito non anteriore al secolo XII e non posteriore al XV. È consentito esclusivamente l'uso del dizionario di latino, che dovrà essere portato personalmente dai singoli candidati.

2) una serie di quesiti a risposta multipla vertenti sulla storia d'Italia e d'Europa dalla caduta dell'Impero romano ai giorni nostri, con particolare riguardo alla storia della Repubblica di Venezia e una serie di quesiti a risposta multipla vertenti su nozioni base di archivistica.

La valutazione dei quesiti sarà effettuata attribuendo i seguenti punteggi:

- Risposta esatta: punti 1 (uno)
- Risposta errata, non data o multipla: punti 0 (zero)

I fogli e le penne per la stesura dei compiti saranno forniti dall'Archivio di Stato contestualmente alla somministrazione della traccia di cui al punto 1) e dei quesiti di cui al punto 2) che verranno consegnati in busta chiusa.

Non potranno essere introdotti nell'aula di svolgimento della prova fogli, appunti o testi, a eccezione dei propri dizionari. La Commissione si riserva la possibilità di effettuare i dovuti controlli sui testi a disposizione dei candidati.

Al termine della correzione delle prove verrà stilata una graduatoria dei candidati in base al punteggio ottenuto sul totale delle due prove: a parità di punteggio, precederà il candidato con minore età anagrafica.

Articolo 5
Pubblicità della procedura di valutazione comparativa

Il presente bando è reso disponibile sul sito web dell'Archivio di Stato di Venezia all'indirizzo https://www.archiviodistatovenezia.it, ove verrà altresì pubblicata la graduatoria finale della selezione.

Articolo 6
Iscrizione

Gli ammessi al corso di specializzazione per archivisti di durata biennale perfezioneranno l'iscrizione entro le ore 14:00 del giorno 13 ottobre 2023.

Gli iscritti concorrono alle spese sostenute dalla Scuola per l'erogazione del servizio didattico e per i materiali didattici loro forniti mediante il pagamento a titolo di rimborso, per l'intero biennio, di euro 180,00 (centoottanta/00), da versarsi, tramite bonifico bancario, sul conto corrente identificato dal codice IBAN IT07D0100003245348029368003 e avendo cura di indicare la seguente causale: "[cognome e nome dell'iscritto] – Iscrizione alla Scuola APD dell'Archivio di Stato di Venezia.

Nel mese di settembre 2024, con apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell'Istituto, saranno definiti tempi e modalità di presentazione delle domande di ammissione al II anno di corso, esclusivamente per gli allievi che abbiano frequentato il primo anno del nuovo ordinamento presso una Scuola di un diverso Archivio di Stato o presso una Scuola equipollente. A tal fine sono considerate equipollenti la Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica di durata biennale, istituita presso l'Archivio Apostolico Vaticano, e le Scuole di alta specializzazione in archivistica e biblioteconomia, con indirizzo archivistico, istituite presso le Università statali. Entro il 10 ottobre 2024, sentito il Consiglio didattico, il Direttore dispone l'eventuale iscrizione al secondo anno di detti allievi, anche in soprannumero, nella misura massima del 10 per cento dei posti disponibili.

Articolo 7
Organizzazione didattica

Gli insegnamenti della Scuola si distinguono in obbligatori e facoltativi, come indicato nella Tabella A allegata al D.M. 1 ottobre 2021, n. 241, e nel piano dell'offerta formativa che costituisce l'**allegato 2** al presente bando.

Lo svolgimento dell'attività didattica può avvenire anche mediante insegnamento a distanza per mezzo di sistemi informatici, per un numero di ore comunque non superiore al 25% delle ore complessive di didattica.

Il conseguimento del diploma di specializzazione per archivisti è subordinato al superamento degli esami di profitto per ciascuno degli insegnamenti erogati per un numero di crediti non inferiore a 120.

Il diploma di specializzazione per archivisti è valido ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 1409/1963, anche in relazione al disposto di cui all'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto nelle singole discipline, gli allievi di ciascun corso di insegnamento devono aver frequentato, anche in modalità a distanza, le lezioni almeno per l'80% delle ore di insegnamento previste dal piano didattico. Le Scuole provvedono all'accertamento dell'effettiva presenza mediante idonei sistemi di verifica, anche per le lezioni in modalità a distanza.

Gli esami di profitto possono consistere, a seconda degli insegnamenti, in prove scritte, orali o pratiche. La votazione di ogni esame di profitto è espressa in trentesimi. L'esame si intende superato

se la votazione è di almeno diciotto trentesimi. Le commissioni d'esame sono composte dal docente titolare della disciplina e da altri due docenti della stessa Scuola nominati dal Direttore. Gli esami di profitto si svolgono, nell'arco dell'anno accademico, in due appelli, uno estivo e uno autunnale. Il calendario degli esami è stabilito dal Direttore, sentito il Consiglio didattico.

Articolo 8
Prova finale

La prova finale consiste nella presentazione, da parte dello studente, di un elaborato originale in una delle discipline oggetto d'insegnamento, previa approvazione del docente relatore. La prova finale viene discussa davanti a una commissione composta da tre docenti nominati dal Direttore della Scuola, da un delegato del Direttore generale Educazione, ricerca e istituti culturali e dal docente relatore. La commissione può attribuire alla prova finale fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi rispetto alla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Le prove finali sono stabilite in due sessioni annuali, dopo il termine degli appelli per gli esami di profitto, dal Direttore, sentito il Consiglio didattico.

La votazione finale del corso di specializzazione è espressa in centocinquantesimi e la votazione minima ai fini del conseguimento del diploma è pari a novanta, tenendo conto della media dei voti conseguiti negli esami di profitto e dei punti conseguiti nella prova finale. La commissione d'esame può conferire la distinzione della lode al candidato che abbia riportato la votazione di centocinquanta centocinquantesimi.

Agli allievi del corso di specializzazione che hanno sostenuto la prova finale la Scuola rilascia, oltre al diploma, una certificazione comprensiva della votazione finale e dei voti riportati nei singoli esami di profitto con l'indicazione dei relativi moduli e dei rispettivi crediti.

Articolo 9
Trasferimento infrannuale in altre Scuole

Gli iscritti possono, per documentate ragioni, chiedere il trasferimento in corso d'anno presso altra Scuola fra quelle istituite ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 1409/1963. L'istanza di trasferimento è presentata al Direttore della Scuola, che provvede a trasmettere l'istanza, corredata del proprio nulla osta, al Direttore della Scuola presso la quale è richiesto il trasferimento. Il Direttore della Scuola presso cui è richiesto il trasferimento, sentito il Consiglio didattico, dispone l'eventuale trasferimento nei limiti dei posti disponibili. Lo studente trasferito ha diritto all'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti presso la Scuola di provenienza.

Articolo 10
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la Direttrice della Scuola, dott.ssa Stefania Piersanti.

Articolo 11
Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di selezione di cui al presente bando.

Venezia, data del repertorio

La Direttrice
(dr.ssa Stefania Piersanti)

Firmato digitalmente da
STEFANIA PIERSANTI
O = Ministero della cultura
C = IT
Data e ora della firma: 31/07/2023 10:06:04

MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI
ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA
San Polo 3002 – Venezia – tel. 041 5222281
PEO as-ve@cultura.gov.it | PEC as-ve@pec.cultura.gov.it